



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 60 DEL 13-05-2021

N. 124 del Registro Generale

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI UN POSTEGGIO FUORI MERCATO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, in titolo X Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

VISTA la Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio" e, specificamente, il Capo II "Commercio sulle aree pubbliche" attuativo del d.lgs. 114/1998;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il cui articolo 1, comma 686 ha disposto, mediante modifica degli articoli 7 e 16 ed abrogazione dell'articolo 70 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che non sia più applicabile al commercio sulle aree pubbliche la disciplina facente capo alla direttiva comunitaria 2006/123/CE, più nota come Direttiva Servizi o Bolkestein;

PRESO ATTO che, conseguentemente, debbono ritenersi caducate le varie intese e documenti unitari delle Regioni nonché norme statali o regionali facenti diretto riferimento a tale disciplina;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e rilevato che l'articolo 181, comma 4 bis prevede che le concessioni di posteggio aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 e non già rinnovate siano rinnovate, in presenza di determinate condizioni, sulla base di linee guida del competente Ministero e modalità stabilite dalla Regioni entro il 30 settembre 2020;

PRESO ATTO altresì che, a norma del comma 4 ter dell'articolo 181 della citata legge n. 34/2020, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni possono autorizzare i Comuni a disporre deroghe alla disciplina generale, per finalità di tutela dell'occupazione;

RILEVATO che a tutt'oggi, in presenza anche dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, né il Ministero né la Regione dell'Umbria hanno emanato alcun atto in riferimento alle previsioni della legge n. 34/2020 e che pertanto permane l'esigenza di un riordino generale della materia che rende sconsigliabile dare corso, da parte del Comune, alla redazione di atti di programmazione di competenza consiliare, tenuto conto del perdurare del clima di incertezza nelle normative applicabili;

DATO ATTO del progressivo impoverimento del tessuto commerciale del territorio comunale, anche legato agli eventi sismici, oltre che alla situazione di generale isolamento dell'Area Interna Valnerina;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 119, del 09.11.2020, con la quale l'Amministrazione comunale ha disposto l'istituzione, in via sperimentale di un posteggio fuori mercato del settore alimentare, a carattere temporaneo in frazione Piedipaterno, lungo la strada statale n. 685 Tre Valli Umbre, ferma restando la competenza consiliare al termine della sperimentazione e comunque per ogni decisione a carattere definitivo, privilegiando quegli operatori economici che diano garanzia di un'offerta commerciale di prodotti di qualità, preferibilmente espressione del territorio, con possibilità di servizi di consegna in favore della popolazione.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 145 del 11/11/2020, con la quale, tra le altre cose, veniva: approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di concessioni di commercio su aree pubbliche per posteggio isolato (fuori mercato); determinato di pubblicare l'avviso di che trattasi; individuata l'area destinata a posteggio come da planimetria allegata

DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, si rende necessario procedere con urgenza alla predisposizione dell'area da destinare a posteggio secondo la previsione indicata nella Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 145 del 11/11/2020 sopra richiamata;

DATO ATTO che a tale scopo, in relazione al modesto importo economico della prestazione richiesta, desunto da una sommaria perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stata interpellata in merito l'Impresa Edile Proietti Antonio, con sede in Via Aldo Moro n. 6, Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01685300541, la quale, in data 09.03.2021 prot. 1772, ha fornito al Comune di Vallo di Nera apposito preventivo di spesa per lavori di realizzazione piazzola per posteggio fuori mercato in Loc. Piedipaterno, accettando la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta una spesa complessiva richiesta pari ad €. 4.117,22 oltre IVA come per legge;

VISTO il preventivo dell'Impresa Edile Proietti Antonio, con sede in Via Aldo Moro n. 6, Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01685300541, e ritenuto lo stesso congruo;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: ZA931B80B6;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori di realizzazione piazzola per posteggio fuori mercato in Loc. Piedipaterno;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il vigente il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 29 del 29.11.2013;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

DETERMINA

1) DI precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare *"...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del*

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;

- 2) DI** affidare all'Impresa Edile Proietti Antonio, con sede in Via Aldo Moro n. 6, Loc. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG) – P.Iva 01685300541, i lavori di realizzazione piazzola per posteggio fuori mercato in Loc. Piedipaterno, per una spesa complessiva pari ad €. 5.023,01 IVA compresa, come da preventivo agli atti Prot. 1772 del 09.03.2021;
- 3) DI** impegnare la somma necessaria pari ad €. 5.023,01 al Cap. 2592/1 cod. 03.01-2.02.01.09.012 “Interventi strade comunali (finanziate da proventi CDS)” del bilancio comunale 2021-2023 anno di competenza 2021;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 21-05-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 21-05-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 21-05-2021

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio